



COMUNE DI AMALFI

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In vigore dal 1° gennaio 2011 (in corsivo sono riportate le parti modificate)

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 e della legge 22/2/1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle disposizioni di legge nonché al regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del D.Lgs. 507/93.

ART. 2

SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19/9/82, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

ART. 3

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
3. Agli effetti del presente regolamento, per tassa e per decreto s'intendono rispettivamente la tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il D.Lgs. n. 507/93.

ART. 4

GESTIONE DEL SERVIZIO E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il servizio d'accertamento e di riscossione della tassa in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica – imprenditoriale è effettuata dal Comune in economia diretta e dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del decreto legislativo n. 507/93 e sue successive integrazioni e modificazioni.
2. La Giunta nomina un funzionario Comunale responsabile della gestione del servizio al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio d'ogni attività organizzativa e gestionale della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e compensazioni.

3. Il funzionario responsabile al fine di provvedere, all'attività organizzativa e gestionale, si avvale della collaborazione delle unità organizzative competenti e degli altri uffici e servizi comunali, nonché delle attività di controllo e d'accertamento svolta dalla Polizia municipale.
4. In caso d'inerzia il funzionario ha l'obbligo di sollecitare i predetti uffici e servizi, dandone anche comunicazione al Sindaco.
5. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze Divisione Centrale per la Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

ART. 5

GETTITO DELLA TASSA E COSTO DEL SERVIZIO

1. Salva diversa determinazione da parte dell'organo esecutivo, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa in via percentuale del 100%.
2. Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.
3. *(abrogato)*
4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art.61, commi 2 e 3, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio – rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.
5. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del D. Lgs. 507/93, per le superfici di locali od aree pubblici, di uso pubblico, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Ai fini della tassa giornaliera di smaltimento viene conteggiato un giorno intero anche se l'occupazione o la detenzione è inferiore alle 24 ore.

ART. 6

PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuata dalla legge cui si fa pertanto rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di sub affitto, dal primo affittuario.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitativamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.t. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai nn.1 e 2 dell'art.1117 del Codice Civile ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e d'utenze gas, acqua e luce elettrica;
- f) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero d'accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;

- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni. Fanno, in ogni caso, eccezione le aree scoperte operative delle varie attività di commercio e di servizi da computare invece, al 100%.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

4. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la

detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DELLA SUPERFICIE
Falegnameria	35%
Autocarrozzerie, Verniciatori	35%
Autofficine per riparazioni veicoli ed elettrauto	35%
Gommisti	35%
Autofficine d'elettrauto	35%
Rosticcerie, pasticcerie	35%
Lavanderie	35%
Galvanotecnici	35%
Fonderie	35%
Ambulatori medici e dentisti	35%
Laboratori radiologici, odontotecnici e d'analisi	35%
Caseifici e cantine vitivinicole	35%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	35%
Laboratori fotografici ed eliografie	35%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose	35%
Materie plastiche, vetroresine	35%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 8

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano; quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alle tariffe previste per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
4. La tassa, fatta salva ogni diversa disposizione della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

ART. 9

TARIFFE DELLA TASSA

1. L'amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 5.
2. Spetta alla Giunta Municipale determinare le tariffe unitarie entro la data stabilita dalle previsioni della normativa vigente.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come da atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4 del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art.69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in Bilancio come autorizzazione di spesa;
 - d) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
6. Se in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivamente rilievi che rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato nel presente Regolamento.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Fino all'adozione della nuova classificazione della categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del D.Lgs. stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste nell'allegato "A" del presente Regolamento, i locali e le aree sono classificate come segue, tenuto conto del loro uso e destinazione:

Categ. I - *Abitazioni e relative pertinenze;*

S.Ctg. 01 - Depositi e garage privati relativi alle abitazioni;

S.Ctg.02 - Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio;

S.Ctg.03 - Depositi e garage privati relativi alle abitazioni occupate o detenute da residenti;

Categ. II - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie e rosticcerie, mense in genere

S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi della II Ctg.;

S.Ctg. 02 - Area attrezzate coperte e scoperte della II Ctg.;

- Categ. III-** Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercatini o su suolo pubblico;
- S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi della III Ctg.;
- S.Ctg. 02 - Aree attrezzate coperte e scoperte della III Ctg.;
- Categ. IV** - Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi i locali destinati a laboratorio;
- S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi della IV Ctg.;
- S.Ctg. 02 - Aree attrezzate coperte e scoperte della IV Ctg.;
- Categ. V** - Locali principali e accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante ecc.);
- S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi della V Ctg.;
- S.Ctg. 02 - Aree attrezzate coperte e scoperte della V Ctg.;
- Categ. VI** - Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi, qualora si trovino all'interno dello stesso immobile;
- S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi della VI Ctg.;
- S.Ctg. 02 - Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni;
- S.Ctg. 03 - Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo;
- S.Ctg.04 - Autorimesse di alberghi, locande e pensioni;
- S.Ctg.05 Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte;
- S.Ctg.06 Case per ferie;
- Categ.VII** - Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito;
- Categ.VIII**-Locali, principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi e edicole, farmacie, ecc.), locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali;
- S.Ctg. 01 - Locali destinati a servizi e depositi commerciali della VIII Ctg.;
- S.Ctg. 02 - Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII Ctg.;
- S.Ctg. 03 - Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi;
- Categ. IX** - istituti finanziari ed istituti assicurativi,;
- S.Ctg. 01 - Istituti di credito e Banche con annessi servizi e depositi;
- Categ. X** - Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night-club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa;
- S.Ctg. 01 - Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi;

- S.Ctg. 02 - Palestre con annessi servizi e depositi;
- S.Ctg. 03 - Locali destinati a servizi e depositi della X Ctg.
- Categ. XI** - Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli Artigiani) con annessi servizi e depositi;
- S.Ctg. 01 - Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi;
- S.Ctg. 02 - Autorimesse esclusivamente per residenti;
- S.Ctg. 03 - Distributori di carburante;
- S.Ctg. 04 - Rimesse ubicate nelle frazioni;
- Categ. XII**- Stabilimenti balneari riferita all'intera superficie dell'arenile;
 La tassa per detta categoria, va determinata tenendo conto del carattere stagionale dell'attività svolta e va riferita all'intera superficie dell'arenile demaniale avuto in concessione. Per i locali compresi in stabilimenti balneari, nei quali viene svolta attività di ristorante, bar, pizzeria, sala da ballo, ecc. per l'arco dell'intero anno solare, la tariffa da applicarsi è quella prevista per la rispettiva categoria.
- Categ. XIII**-Pontili per ormeggio di imbarcazioni;
- S.Ctg. 01 - Pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro;
- S.Ctg. 02 - Aree portuali in concessione;
- Categ. XIV**-Commercio ambulante;

(Nota):

I locali e le aree, non espressamente indicativi, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

Si specifica, inoltre, che per Bed e Breakfast si intende l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.

Per affittacamere si intendono quelle strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.

Le case e gli appartamenti per vacanze sono gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con l'obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.

Sono case per ferie le strutture recettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da Enti pubblici, associazioni o enti morali operanti statutariamente senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

Per residenze rurali, le c.d. country house, devono intendersi quelle strutture localizzate in fabbricati rurali o case padronali, localizzate fuori dal centro urbano, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi, ma facenti parte della pertinenza di terreno.

Per Agriturismo si intende quell'attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'art.2135 del Codice Civile, singoli od associati e da loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

ART. 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa i seguenti locali:
 - a) Gli edifici adibiti al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.;
 - b) I locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune.
 - c) Gli edifici di case di riposo per anziani, di musei e di pinacoteche gestiti da Istituzioni senza scopo di lucro.
 - d) I locali occupati o detenuti da nuclei familiari al cui interno è presente un handicappato usufruente di indennità di accompagnamento, da pensionati e da invalidi al 100%: a condizione che per l'anno precedente a quello di riferimento hanno percepito redditi propri fino ad € 6.713,94 e redditi cumulabili con il proprio nucleo familiare fino ad € 11.271,16;
 - e) I locali compresi in case coloniche destinate esclusivamente ad uso agricole per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi.
2. La Giunta Municipale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni nei casi di comprovata indigenza di soggetti passivi del tributo, non riconducibili nella norma esonerativa di cui innanzi.
3. Le soglie di esenzione di cui al comma 1, lettera d) sono aggiornate annualmente all'indice Istat dei prezzi al consumo, dalla data della sua istituzione. Resta a cura dell'Ufficio Tributi comunicare all'esterno le nuove soglie di reddito non appena note: anche attraverso il portale www.comune.amalfi.sa.it.
4. Il beneficiario potrà produrre apposita istanza di esenzione entro il 31 ottobre di ciascun anno. La domanda presentata varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse sarà prodotta una nuova denuncia secondo le modalità dell'art. 13, allo scopo di adeguarsi alle normali condizioni di imposizione. La mancata presentazione della nuova denuncia, comporta le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.

ART. 12

RIDUZIONI

1. (abrogato).
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:
 - a) detentori di abitazioni della Categoria I dell'art.10, singolarmente individuate al catasto, che utilizzano compostiere per lo smaltimento dei propri rifiuti organici, secondo modalità consentite dalla Legge, all'interno di giardini attigui, da loro posseduti, di almeno 100 mq: 25 % (si usufruisce della riduzione previo controllo periodico da parte del Comando di Polizia Municipale);
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa delle costruzioni rurali: 30%;
 - c) abitazioni tenute per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale fuori dal territorio nazionale: 20%;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio di attività: 30%.
3. Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dell'anno successivo.
4. In fase di prima applicazione, detta denuncia va prodotta entro il 20 settembre ed ha effetto dall'anno successivo.
5. Tali riduzioni saranno applicate soltanto a coloro che hanno la superficie tassabile non inferiore a mq. 40.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esenzioni o riduzioni della relativa tassa.
7. Sono ridotte del 15% le Tariffe delle seguenti Catg. e sott.Catg.: I; III; IV; V; VII; VIII; IX; X; XI con ubicazione in una delle Vie dell'allegato "B" del presente Regolamento.

ART. 13

DENUNCIA INIZIALE

1. Chiunque occupa o conduce locali od aree soggetti alla tassa è obbligato a farne denuncia, su apposito modulo a stampa predisposto dal Comune, da presentare all'Ufficio Tributi entro il termine ultimo previsto dalle vigenti norme di legge.
2. La denuncia comporta la tassazione, a norma del precedente articolo 8 a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali o delle aree.
3. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona fisica che conduce l'immobile;

- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

ART. 14

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione di locali o di aree tassabili può essere presentata in qualsiasi momento.
2. In caso di tardiva denuncia, lo sgravio decorrerà solo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia medesima è stata effettivamente presentata.
3. Non sono ritenute valide, agli effetti della cessazione e della conseguente cancellazione dai ruoli, le denunce prescritte del regolamento anagrafico 31/01/58, n. 136, né le denunce comunque presentate ad altri uffici municipali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 15

MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART. 16

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

ART. 17

SANZIONI

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del DLgs.n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, si fa rinvio alla L.n.689/81 nel testo attualmente vigente.

ART. 18

RISCOSSIONE DIRETTA

1. La riscossione della Tarsu avviene in forma diretta mediante liste di carico nominative che vengono rese esecutive prima dell'emissione degli avvisi. I termini dell'iscrizione a ruolo fissati dall'art.72 del DLgs.n.507/1993 devono intendersi riferiti alla esecutività anzidetta.
2. L'imposta dovuta può essere versata su conto corrente postale o sul conto di tesoreria comunale o nelle altre forme indicate nel Regolamento delle Entrate, con indicazione obbligatoria della causale.
3. La scadenza di pagamento, a partire dal ruolo ordinario 2005 è fissata al 30 luglio di ciascun anno con possibilità di pagamento rateale con il seguente calendario:
I Rata 30 luglio;
II Rata 30 settembre;
III Rata 30 novembre.
4. Il pagamento della Tassa è dovuto alle singole scadenze indicate, indipendentemente dal ricevimento dell'avviso: al più tardi dalla data del timbro postale di spedizione; il mancato assolvimento dell'obbligazione tributaria fa maturare interessi dalla prima scadenza, a favore dell'Ente.
5. La riscossione coattiva, così come dispone la legge, è effettuata dal Comune sugli strumenti giuridici previsti dalla norma, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al R.D.n.639/1910 e succ. mod. e int..

ART. 19

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 gg.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 gg. dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'effettuazione del rimborso da parte dell'ente deve avvenire entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura degli interessi legali vigenti.

5. Sulle somme versate e non dovute dal contribuente ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso, può, in alternativa al rimborso, richiedere entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, la compensazione delle somme versate.
6. La richiesta deve essere effettuata alla struttura competente, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione.
7. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa.

ART. 20

POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Su proposta del funzionario responsabile del tributo, tramite il corpo di Polizia Municipale e dipendenti comunali a tal fine autorizzati, nonché, ovviamente, dei dipendenti dell'ufficio tributi preposti, ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 15, il comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto di locali o aree;
 - b) richiedere notizie relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
4. Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, si possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

5. Per la notifica degli atti di accertamento e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, e successive modificazioni, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

ART. 21

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLA TARIFFA

1. A norma dell'art. 22 della legge 7/8/90, n. 241, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuto a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Al medesimo scopo saranno tenute affisse, nei locali degli uffici competenti, le tariffe, le classificazioni e le percentuali di detassazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

ART. 22

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quando non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni.

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio.

ALLEGATO "A"**CLASSIFICAZIONE E TARIFFE**

Categoria I	Abitazioni e relative dipendenze	Euro 3,64
Sottocategoria I	Depositi e garage privati relativi alle abitazioni	Euro 3,64
Sottocategoria II	Abitazioni occupate o detenute da residenti e relative dipendenze, caserme, comprese aree di parcheggio	Euro 2,48
Sottocategoria III	<i>Depositi e garage privati relativi alle abitazioni occupate o detenute da residenti</i>	<i>Euro 2,48</i>
Categoria II	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, friggitorie, rosticcerie, mense in genere;	Euro 21,60
Sottocategoria I	Locali destinati a servizi e depositi della II categoria	Euro 7,20
Sottocategoria II	Aree attrezzate coperte e scoperte della II categoria	Euro 21,60
Categoria III	Negozi di frutta e verdura, fiori e piante, magazzini di vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, posteggi, banchi di vendita di prodotti ortofrutticoli e di fiori, nell'ambito dei mercati o su suolo pubblico	Euro 20,32
Sottocategoria I	Locali destinati a servizi e depositi della categoria III	Euro 11,00
Sottocategoria II	Aree attrezzate coperte e scoperte della III categoria	Euro 20,32

Categoria IV Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, compresi locali destinati a laboratorio;

Euro 19,19

Sottocategoria I Locali destinati a servizi e depositi della categoria IV

Euro 7,20

Sottocategoria II Aree attrezzate coperte e scoperte della IV categoria

Euro 19,19

Categoria V

Locali principali ed accessori, ed aree destinate all'attività di vendita al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari, diversi da quelli compresi nella III categoria (locali di vendita e di deposito di salumeria, pescherie, beccherie, pollerie, supermercati alimentari, banchi di vendita all'aperto e chioschi per la vendita di alimentari, distributori di carburante, ecc);

Euro 12,54

Sottocategoria I Locali destinati a servizi e depositi della categoria V

Euro 7,20

Sottocategoria II Aree attrezzate coperte e scoperte della V categoria

Euro 12,54

Categoria VI

Alberghi, locande, pensioni e servizi annessi qualora si trovino all'interno dello stesso immobile;

Euro 12,80

Sottocategoria I Locali destinati a servizi e depositi della categoria VI

Euro 7,20

Sottocategoria II Aree attrezzate coperte e scoperte di alberghi, locande e pensioni

Euro 12,80

Sottocategoria III Ristoranti e bar di alberghi, locande, pensioni e agriturismo

Euro 21,60

Sottocategoria IV Autorimesse di Alberghi, locande e pensioni

Euro 9,59

Sottocategoria V Area riservata a Bed e Breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere attività recettive in residenze rurali e agriturismo - relative aree attrezzate coperte e scoperte

Euro 9,59

Sottocategoria VI Case per ferie

Euro 7,20

Categoria VII	Collegi, convitti, istituti o case di riposo o di assistenza, comunità religiose, ospedali, case di cura, musei, scuole e sale mostre, locali destinati a sezioni di partito;	Euro	3,11
Categoria VIII	Locali principali ed accessori, ed aree destinate a tutte le attività commerciali diverse da quelle previste alle categorie 2a, 3a, 5a, 6a (grandi magazzini, esercizi di vendita all'ingrosso ed al minuto, tettoie ed aree commerciali, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi ed edicole, farmacie, ecc...) locali destinati ad uso uffici privati, studi professionali	Euro	11,98
Sottocategoria I	Locali destinati a servizi e depositi commerciali della categoria VIII	Euro	7,20
Sottocategoria II	Aree attrezzate coperte e scoperte della VIII categoria	Euro	11,98
Sottocategoria III	Agenzie di viaggio con annessi servizi e depositi	Euro	13,59
Categoria IX	Istituti finanziari ed istituti assicurativi	Euro	12,01
Sottocategoria I	Istituti di credito e banche con annessi servizi e depositi	Euro	23,98
Categoria X	Locali ed aree destinati a teatri, cinematografi, sale di incisione, discoteche, night club, studi televisivi e radiofonici, teatri di prosa;	Euro	12,01
Sottocategoria I	Circoli, sale biliardi ed altri giochi leciti e sale pubbliche da ballo con annessi servizi e depositi	Euro	10,95
Sottocategoria II	Palestre con annessi servizi e depositi	Euro	7,93

Sottocategoria III Locali destinati a servizi e depositi della X categoria
Euro 7,93

Categoria XI

Locali ed aree, principali ed accessori, destinate ad attività artigianali, laboratori, botteghe, barberie, saloni di bellezza e coiffeur (iscritti al relativo Albo degli artigiani) con annessi servizi e depositi;

Euro 4,16

Sottocategoria I Rimesse di imbarcazioni e di autoveicoli, autorimesse pubbliche con annessi servizi e depositi;

Euro 9,59

Sottocategoria II autorimesse esclusivamente per residenti

Euro 7,98

Sottocategoria III distributori di carburante

Euro 7,60

Sottocategoria IV rimesse ubicate nelle frazioni

Euro 3,18

Categoria XII

Stabilimenti balneari (riferita all'intera superficie dell'arenile);

Euro 12,01

Categoria XIII

Pontili per ormeggio di imbarcazioni

Euro 18,00

Sottocategoria I pontili non adibiti a traffico di passaggio in concessione ad associazioni senza fini di lucro;

Euro 17,83

Sottocategoria II aree portuali in concessione

Euro 18,00

Categoria XIV

commercio ambulante

(tassa giornaliera di smaltimento €/mq 0,50)

ALLEGATO "B"

1. Salita Baglio
2. Via Castello
3. Via Puzzillo
4. Via Cappella
5. Via Castellomata Orso
6. Via Riulo
7. Via Cammarone
8. Via dei Famuli
9. Via San Michele Arcangelo
10. Via Corte
11. Via delle Sorgenti
12. Via Santa Caterina – Tovere
13. Via Costantinopoli
14. Via Marchese
15. Via Sopramare
16. Via Porta Rivieccio
17. Via Marrano
18. Via Tobulum
19. Via San Marco
20. Via Mola della Salice
21. Via Vagno
22. Salita Pastena
23. Via Montelungo
24. Via Valle di Pogerola
25. Salita Pomicara
26. Via Montetillo
27. Via Bottara
28. Salita San Pietro a Dudaro
29. Via Ortello
30. Via Capoderini
31. Salita Tuoro
32. Via Ospedale
33. Salita dello Spinale
34. Traversa Torre di Vettica
35. Via Paglietto
36. Salita Montefunzione
37. Via Finestra
38. Via Palavena
39. Salita Monterosso
40. Via Giovanni d'Amalfi
41. Via Paolella
42. Salita per Pogerola
43. Via Lone
44. Via Petrarca
45. Via Leone X Papa
46. Via Maestra dei Villaggi
47. Via Pietralato
48. Via Giovanni Amendola
49. Via Grotte di Palavena
50. Via Festola
51. Via Lama Paletta
52. Via Petigno Casa Ingenito
53. Via Petigno Casa laudano
54. Piazza Amodio don Gaetano
55. Via Casa Delino
56. Via Canale delle Monache
57. Via Lama
58. Via Petigno del Ciglio
59. Via vicinale G. Amendola

COSTI pre-consuntivi GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2010

tipologia di spesa	parziali	IMPEGNATO	totali	capitolo di bilancio
--------------------	----------	-----------	--------	----------------------

1. Spese di esercizio:

DISCARICA INDIFFERENZIATA Ecoambiente:

gennaio	€	12.468,50		
febbraio	€	10.958,75		
marzo	€	14.976,50		
aprile	€	15.620,00		
maggio	€	17.512,00		
giugno	€	17.886,75		
luglio	€	19.376,50		
agosto	€	24.772,00		
settembre	€	17.580,75		
ottobre	€	14.220,25		
novembre	€	9.748,44		
dicembre	€	12.468,50	€	187.588,94

SMALTIMENTO UMIDO	€	135.394,85	1582	
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ED INGOMBRANTI	€	42.467,70	1582	

PERSONALE INTERNO *				500 e diversi
FORMAZIONE PERSONALE				
SPESE GENERALI COMPRESA LA TARIFFAZIONE	€	240,00		1574/392
SPESE PER GLI AUTOMEZZI				1582
QUOTE CONSORTILI				1583
DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	€	5.067,60		1582
totale	€		€	370.759,09

2. PULIZIA DELLA SPIAGGIA E DEL MARE

PULIZIA RIO CANNETO	€	3.500,00		1582
BARRIERA ANTINQUINAMENTO	€	15.360,00		
totale	€		€	18.860,00

3. RACCOLTA DIFFERENZIATA

SPESE VARIE - TRASFERIMENTI VARI	€	42.758,80		
CONTENITORI e CESTINI PORTARIFIUTI	€	25.801,60		1582
totale	€		€	68.560,40

4. SPESE IN APPALTO

spazzamento, collettazione, igiene stradale				
lavaggio strade, raccolta differenziata, noli, pulizia spiagge				
Raccolta, trasporto in tritovagliatura, igiene cassonetti,	€	1.711.983,48		1587
totale	€		€	1.711.983,48

TOTALE IMPEGNATO**€ 2.170.162,97**

ruolo 2010 AL NETTO DELL'ADDITIONALE PROVINCIALE
 PROVENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
TASSO DI COPERTURA SU RUOLO

€ 2.004.707,26

€ -

€ 92,38

* Ufficio Servizio Smaltimento Rifiuti Ente (SPESA SERVIZIO IGIENE, COMMERCIO E PARCHEGGIO/3) + 1/2 unita' Ufficio tributi

COSTI previsionali GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2011

tipologia di spesa	parziali	parziali	totali	codice	capitolo di bilancio
1. Spese di esercizio di competenza PROVINCIALE:					
Trattamento, trasferimento e SMALTIMENTO Rifiuti Urbani Indiff. (RUI)	€	188.000,00		a	1582
1bis. Altre Spese di esercizio:					
Smaltimento Umido	€	136.000,00		b	1582
Smaltimento Rifiuti Speciali ed Ingombranti	€	40.000,00		c	1582
personale interno *	€	5.000,00		d	500 ed altri
spese generali di funzionamento compresa tariffazione	€	1.500,00		e	1574 ed altri
Spese per gli automezzi	€	3.000,00		f	1582
Quote Consortili	€	2.000,00		g	1583
Disinfezione e Sanificazione	€	6.000,00		h	1582
Pulizie diverse (cimitero, straordinarie notturne etc...)	€	5.000,00		i	1582
Spese varie e straordinarie di gestione	€	13.092,62		m	1582
<i>totale</i>			€		399.592,62
2. PULIZIA DELLE SPIAGGE E DEL MARE					
Pulizia e ripristino MARINA GRANDE E RIO CANNETO	€	3.000,00		n	1582
Spese per il mantenimento dell'igiene del mare	€	12.000,00		o	1582
			€		15.000,00
3. RACCOLTA DIFFERENZIATA:					
Spese per la promozione della raccolta differenziata	€	1.000,00		p	1582
spese varie di gestione	€	2.500,00		p	1582
<i>totale</i>			€		3.500,00
4. SERVIZI IN APPALTO:					
Spazzamento, collettazione, igiene stradale					
lavaggio strade, raccolta differenziata, noli, pulizia spiagge					
Raccolta, trasporto in tritovagliatura, igiene cassonetti,	€	1.825.991,74		q	1587
<i>totale</i>			€		1.825.991,74
TOTALE PREVISTO			€		2.244.084,36
proventi e contributi dalla Raccolta Differenziata	€		€		10.000,00 m
costo da coprire nel PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO	€		€		2.234.084,36

* Ufficio Servizio Smaltimento Rifiuti Ente (SPESA SERVIZIO IGIENE, COMMERCIO E PARCHEGGIO/3) + 1/2 unita' Ufficio tributi

riepilogo PREVISIONI DI BILANCIO

cap.1582	€	408.592,62
cap.1583	€	2.000,00
cap.1587	€	1.825.991,74

PREVISIONE RISCOSSIONI 2011

ALLEGATO 3

PER OBBLIGO DI LEGGE LA COPERTURA DEVE ESSERE "INTEGRALE": SI FA RINVIO ALLO SPEDIFICO PIANO ECON.-FINANZIARIO PREDISPOSTO

utenze domestiche		tariffa 2010	tariffa 2011	consistenza mq	gettito	RIDUZIONI DA REG.
cat.I	abitazioni	€ 3,25	€ 3,64	52.477,00	€ 191.016,28	
	abitazioni con compostiera		€ 2,73	319,00	€ 870,87	
1,01	depositi e garage di abitazioni	€ 3,25	€ 3,64	1.231,00	€ 4.480,84	
1,02	abitazioni dei residenti	€ 2,21	€ 2,48	166.713,00	€ 412.648,02	
	abitazioni residenti con compostiera		€ 1,86	2.569,00	€ 4.769,09	
1,03	depositi e garage di residenti	€ 2,21	€ 2,48	9.396,00	€ 23.256,98	
				TOTALE	€ 637.042,08	€ 52.983,16
utenze non domestiche		tariffe 2010	tariffa 2011	consistenza mq	gettito	
cat.II	ristoranti	€ 20,38	€ 21,60	7.377,00	€ 159.363,86	€ 12.234,21
2,01	depositi	€ 6,79	€ 7,20	680,00	€ 4.894,23	€ -
2,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 20,38	€ 21,60	892,00	€ 19.269,70	€ 1.838,16
cat.III	frutta, verdura e fiori	€ 19,17	€ 20,32	255,00	€ 5.181,65	€ 3.280,58
3,01	depositi	€ 10,38	€ 11,00	93,00	€ 1.023,26	€ -
3,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 19,17	€ 20,32	0,00	€ -	€ -
cat.IV	bar, pasticceria	€ 18,10	€ 19,19	2.241,00	€ 42.995,83	€ 1.232,70
4,01	depositi	€ 6,79	€ 7,20	611,00	€ 4.397,61	€ 118,40
4,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 18,10	€ 19,19	694,00	€ 13.315,08	€ 385,63
cat.V	alimentari	€ 11,83	€ 12,54	1.771,00	€ 22.207,99	€ 759,90
5,01	depositi	€ 6,79	€ 7,20	807,00	€ 5.808,30	€ 164,10
5,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 11,83	€ 12,54	4,00	€ 50,16	€ -
cat.VI	Alberghi	€ 12,08	€ 12,80	39.307,00	€ 503.318,27	€ 36.474,31
6,01	depositi	€ 6,79	€ 7,20	4.306,00	€ 30.992,00	€ 617,24
6,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 12,08	€ 12,80	7.023,00	€ 89.928,11	€ 11.701,62
6,03	ristoranti e bar di alberghi	€ 20,38	€ 21,60	4.729,00	€ 102.159,64	€ 7.249,93
6,04	autorimesse di alberghi	€ 9,05	€ 9,59	486,00	€ 4.662,20	€ 446,39
6,05	Bed e Breakfast, case vacanze, agriturismo e affittacam.	€ 9,05	€ 9,59	9.010,00	€ 86.432,93	€ 1.312,89
6,06	case per ferie	€ 6,79	€ 7,20	240,00	€ 1.727,38	€ -
cat.VII	collegi, musei, scuole, partifi	€ 2,93	€ 3,11	3.124,00	€ 9.702,52	€ 462,30
cat.VIII	attività commerciali, uffici, studi professionali	€ 11,30	€ 11,98	10.603,00	€ 127.002,73	€ 2.463,75
8,01	depositi	€ 6,79	€ 7,20	3.568,00	€ 25.680,32	€ 1.126,04
8,02	aree attrezzate cop.e scop.	€ 11,30	€ 11,98	190,00	€ 2.275,82	€ 10,78
8,03	Agenzie di viaggio, con a.d.	€ 12,82	€ 13,59	253,00	€ 3.438,07	€ -
cat.IX	istituti finanziari ed assicurativi	€ 11,33	€ 12,01	468,00	€ 5.620,59	€ -
9,01	banche con annessi depositi	€ 22,62	€ 23,98	697,00	€ 16.712,11	€ -
cat.X	teatri, discoteche, tv, radio	€ 11,33	€ 12,01	262,00	€ 3.146,57	€ -
10,01	circoli	€ 10,33	€ 10,95	158,00	€ 1.730,07	€ -
10,02	palestre	€ 7,48	€ 7,93	80,00	€ 634,30	€ -
10,03	depositi della categoria	€ 7,48	€ 7,93	0,00	€ -	€ -
cat.XI	artigiani	€ 3,92	€ 4,16	4.227,00	€ 17.564,03	€ 1.124,50
11,01	rimesse imbarcazioni, autorimesse	€ 9,05	€ 9,59	3.385,00	€ 32.472,31	€ 540,81
11,02	autorimesse esclusivam. per residenti	€ 7,53	€ 7,98	176,00	€ 1.404,80	€ -
11,03	distributori di carburante	€ 7,17	€ 7,60	154,00	€ 1.170,43	€ -
11,04	rimesse ubicate nelle frazioni	€ 3,00	€ 3,18	284,00	€ 903,12	€ -
cat.XII	stabilimenti balneari	€ 11,33	€ 12,01	7.211,00	€ 60.621,87	€ 6.875,48
cat.XIII	pontili	€ 16,98	€ 18,00	350,00	€ 4.409,71	€ -
13,01	pontili non adibiti a traffico di passaggio Onlus	€ 16,98	€ 17,83	150,00	€ 1.872,05	€ -
13,02	aree portuali in concessione	€ 16,98	€ 18,00	70,00	€ 881,94	€ -
cat.XIV	commercio ambulante (dalle 8 alle 14)	giornaliera	€ 0,50	63.046,00	€ 31.523,00	€ -
				consistenza totale utenze non domestiche ESCLUSE QUELLE MERCATALI	€ 1.446.494,54	€ 90.419,72

RIDUZIONI DA REGOLAMENTO
totale riduzioni da regolamento

€ 143.402,87 € 21.510,43
€ 164.913,31

DETTAGLIO RUOLO TARSU PREVISIONALE 2011

	GETTITO UTENZE NON DOMESTICHE	1.446.494,54	
	GETTITO UTENZE DOMESTICHE	637.042,08	
		2.083.536,62	n
	addizionale ex eca 10%	208.353,66	
(a)	ruolo con addizionale ex-eca	2.291.890,28	
(b)	RIDUZIONI DA REGOLAMENTO	164.913,31	o
	ADDITIONALE PROVINCIALE (cap.1589) CON ACCERT	104.176,83	
	IMPORTO NOMINALE RUOLO (CON ADD.)	2.396.067,11	
	da inserire in bilancio (AL NETTO DELLE RIDUZIONI)	2.231.153,81	
	<i>di cui di competenza provinciale:</i>	188.000,00	

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2011

art.7, D.L.n.61/2007, convertito nella L.n.87/2007

Il presente piano finanziario viene redatto secondo le disposizioni dell'art.61 del DLgs.n.507/1993 e tiene conto del parere n.40/2009 Corte dei Conti Campania.

art. 61

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non puo' superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, ne' puo' essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non puo' essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalita'.

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonche' le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2. 3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'articolo 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto al ruolo per l'anno successivo.

COSTI DA INCLUDERE

Preventivo 2011

- ONERI DIRETTI:

TUTTI GLI ONERI DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO

Personale (in appalto)	€ 0,00	
Quote di ammortamento	€ 0,00	
Servizi in appalto (L'igiene Urbana)	€ 1.825.991,74	q
Oneri di Smaltimento	€ 364.000,00	a+b+c
Oneri di trattamento, riciclo e raccolta diff.	€ 9.500,00	h+p
pulizie diverse	€ 33.092,62	i+l+m+n+o
totale	€ 2.232.584,36	

- ONERI INDIRETTI:

TUTTI I COSTI COMUNI E GENERALI NON DIRETTAMENTE IMPUTABILI AL SERVIZIO

Spese telefoniche	€ 0,00	i
Costi del personale promiscuo	€ 5.000,00	d
Oneri Amministrativi	€ 1.500,00	i
totale	€ 6.500,00	

- QUOTE DI AMMORTAMENTO E QUOTE CONSORTILI

Quote consortili	€ 2.000,00	g
Spese per gi automezzi	€ 3.000,00	f
totale	€ 5.000,00	

- QUOTE DI ONERI FINANZIARI

Oneri finanziari	€ 0,00	-
------------------	--------	---

TOTALE COMPLESSIVO COSTI € 2.244.084,36**ENTRATE E COSTI DEDUCIBILI****- ENTRATE DERIVANTI DAL RECUPERO E RICICLO:**

RECUPERO RICICLO E RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONTRIBUTI DAL COMM.DI GOVERNO

Proventi dalla Raccolta differenziata	€ 0,00	m
Contributi dallo Stato per ristoro Iva	€ 26.107,39	
Contributi vari	€ 1.000,00	m
totale	€ 27.107,39	

- COSTI DELLO SPAZZAMENTO:

QUANTIFICATI TRA IL 5 E IL 15 % DEL COSTO TOTALE

deduzione per costi dello spazzamento	€ 0,00	circa 15 % dei costi
---------------------------------------	--------	----------------------

- TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI:

TASSA CON ESCLUSIONE DELLE ADDIZIONALI

Tarsu senza addizionali	€ 1.918.623,31	n-o
Addizionale ex Eca	€ 208.353,66	
maggiori entrate Tarsu	€ 90.000,00	
agevolazioni ex art.67 DLgs.n.267/2000	€ 0,00	o
Entrate figurative: locali comunali	€ 0,00	
totale	€ 2.216.976,97	

TOTALE COMPLESSIVO RICAVI € 2.244.084,36